

## Inoltro su portale telematico

Spett.le \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
00000 - \_\_\_\_\_

Prot. n. 8776/22 del 07/09/2022

## LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto:** Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il sistema dell'offerta a minor prezzo, nonché in osservanza dell'Art. 97 commi 2 e 3 bis) del medesimo Decreto, per la selezione della migliore offerta, relativa a:

<b>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTI COSMA E DAMIANO</b>	
<b>CUP: E25I17000120002</b>	<b>CIG : 939423719E</b>

**Vista** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 30.05.2022 con la quale l'Ente ha approvato la documentazione e le modalità di indizione di gara;

**0. Tipologia di affidamento:** Gara negoziata su portale telematico, ai sensi degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120, riservata alle ditte abilitate per iniziativa denominata "**Lavori di manutenzione - Edili**". Per la gestione della gara indicata in oggetto il **Consorzio Industriale del Lazio** si avvale di una Piattaforma telematica della DigitalPA S.r.l..

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma. La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

- 1. Oggetto dell'appalto:** Consiste nei lavori di "INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTI COSMA E DAMIANO".
- 2. Luogo di esecuzione:** Agglomerato Industriale Pantaniello - Comune di Santi Cosma e Damiano.
- 3. Importo dell'appalto e modalità di esecuzione:** ai sensi dell'art. 35 comma 1 e 4 del Codice, l'importo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni è pari a € 178.640,56 (euro centosettantottomilaseicentoquaranta/56) e nello specifico:
  - Importo a base d'asta: **€ 178.640,56** (compresi oneri per la sicurezza);
  - Oneri per piani di sicurezza e coordinamento: € 10.477,77;
  - Importo da ribassare pari ad **€ 168.162,79**;

- Costi della manodopera € 28.948,31;
- **CATEGORIA: Prevalente: OG 1 – Lavori di manutenzione - Edili.**

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, come specificato nel capitolato e nella ulteriore documentazione di progetto.

Il prezzo aggiudicato si intende fisso e imm modificabile.

- 4. Durata dell'appalto:** Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 59 (cinquantanove) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto prevista dall'art. 32, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Inoltre, i lavori dovranno esser terminati entro il 01/12/2022, in modo da non incorrere nella perdita del finanziamento da parte della Regione Lazio.
- 5. Finanziamento:** Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Bando per la "Realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi e forme associative dei comuni" - Determinazione n. G10535 del 26/07/2017.
- 6. Anticipazione del prezzo e pagamento del corrispettivo:** È prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti. L'operatore aggiudicatario, nel corso dei lavori ha diritto ad altri pagamenti in acconto così come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto d'appalto dei lavori. Il pagamento del resto delle spettanze allo stesso dovute viene corrisposto, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori e l'approvazione dello Stato finale da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- 7. Penali:** All'Art. 21 "Penali in caso di ritardo" del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il ristoro degli eventuali maggiori danni, è fissata nella misura del 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento del predetto importo di contratto.
- 8. Revisione Prezzi:** La stazione appaltante, facendo seguito al Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 (cd. "Sostegni-ter"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", in merito alla revisione dei prezzi applica al presente affidamento quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lett. a) del Decreto suddetto e nello specifico "è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”.

Pertanto, la revisione dei prezzi è riconosciuta nella misura, in aumento o in diminuzione, e valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del suddetto articolo 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stesso.

- 9. Procedura di aggiudicazione:** mediante **PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara** ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120 e dell’art. 63 del DLGS 50/2016, con il criterio **Minor prezzo**, con invio su portale telematico della DigitalPA S.r.l... riservata alle ditte abilitate per iniziativa denominata **“Lavori di manutenzione – Edili – OG 1 – Classifica I;**
- 10. Criterio di aggiudicazione:** offerta a minor prezzo, di cui all’agli artt. 36, c. 9-bis, 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020, nonché in osservanza dell’art. 97 commi 2 e 3 bis del medesimo Decreto “Non sono ammesse offerte in aumento”.
- 11. Soggetti ammessi alla gara:** sono ammessi alla gara gli operatori economici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo rubricato come “Modalità di presentazione delle offerte”, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
  - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d’interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
  - operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, all’art. 49 ed all’art. 83, comma 3, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 comma 14 del Codice, di cui all’art. 92 del DPR 207/10.

- 12. Condizioni di partecipazione:** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Si specifica inoltre che:

- a) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010;
- b) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

### **13. Documentazione di Gara:**

È costituita da:

- Progetto esecutivo;
- Lettera di invito e disciplinare;
- Modulo A Domanda di partecipazione e autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
- Modulo B Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- Modulo C Offerta economica;
- Modulo D tipo dichiarazione concorrente in avvalimento;
- Modulo E tipo dichiarazione impresa ausiliaria;
- Modulo F Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio;
- Modulo G Dichiarazione integrativa DGUE;
- Modulo H Dichiarazione conto corrente dedicato;
- Modulo I Dichiarazione accettazione elaborati di progetto;
- DGUE editabile;

DGUE in formato elettronico (scaricabile in formato elettronico al seguente link:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>);

è consultabile e scaricabile dal portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Francesco Violo.

**14. Subappalto:** Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare una dichiarazione con l'indicazione della prestazione da subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

#### **15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

**16. Soccorso Istruttorio:** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9

del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il sistema delle comunicazioni su portale telematico, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (n. 5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di consegna della comunicazione su portale telematico. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**17. Termine di validità dell'offerta:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli

offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**18. Modalità di presentazione della documentazione:** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d'impresе, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**19. Comunicazioni:** Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso il portale telematico nell'Area denominata "comunicazioni". Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, all'Area Comunicazione, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma. Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso l' "Area Comunicazione del Sistema telematico".

Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione inviata dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dovranno essere inviate alla PEC: **protocollo@pec.consorziolazio.it**.

In caso di avalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

**20. Sopralluogo:** Il sopralluogo **non è obbligatorio**. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di giudicare il prezzo previsti a base d'asta remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto. Non è previsto il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Servizio preposto, restando in capo al concorrente l'onere della conoscenza dei luoghi e delle condizioni di espletamento dell'appalto.

**21. Stipulazione del contratto:** il contratto sarà stipulato secondo la normativa vigente;

## **22. Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa



graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016.

## **PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

**1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Le ditte interessate alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella Gara telematica, le offerte sul sito <https://consorziolazio.acquistitelematici.it/> secondo le indicazioni previste. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul portale telematico. **L'offerta sarà composta da una "A-documentazione amministrativa" e da una "B - Offerta economica".**

### **1.1 CONTENUTO DELLA PARTE DENOMINATA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

A) **Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale (Modello A)**, dal legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, il documento d'identità del sottoscrittore debitamente scansionato; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va la relativa procura debitamente scansionata oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Si precisa che:

A.1) la domanda dovrà essere accompagnata da **Dichiarazione Sostitutiva**, redatta secondo il Modello A e modulo DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter, c-quater, d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 e precisamente:

- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla sua esecuzione e di aver giudicato lo stesso realizzabile e l'importo a base di affidamento nel suo complesso remunerativo e tali da consentire le condizioni economiche offerte;
- di impegnarsi ad effettuare i lavori ed i correlati servizi accessori così come disciplinato nel capitolato speciale d'appalto, nella presente lettera di invito, nello schema di contratto, nel quadro economico d'appalto e in tutti i documenti a base dell'affidamento;
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento dei lavori in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- di applicare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale come garantiti dalla relativa previsione nella documentazione progettuale e di gara ovvero i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al

D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato su G.U. n. 259 del 06.11.2017) nei limiti della relativa compatibilità;

- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'Anac ed in ogni altra normativa regolante la materia;
- l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n. 241 del 21.10.2015);
- l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs n 50/2016;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non essere iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011;
- Oppure (evidenziare la parte che interessa):

- che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010);
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l’offerta autonomamente;  
(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  
(oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, dell’entità e modalità delle lavorazioni e delle attrezzature che è tenuta a fornire ai propri dipendenti;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura ed i correlati servizi accessori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; Tra questi rientrano: che l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa), che l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio “per occupazione di un numero di disabili inferiore a 15”), pena l’esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall’art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini dell’articolo 17 della

predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
  - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell'eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
  - l'inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte, dei contributi sociali o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
  - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all'interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
  - di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà la fornitura ed i correlati servizi accessori oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;

- di autorizzare l'Ente, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Overo in alternativa:

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di indicare, ai sensi dell'articolo 76, commi 5 e 6, del D. Lgs. n.50/2016: il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;
- di indicare ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- di accettare di iniziare la fornitura ed i correlati servizi accessori entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, non trovando applicazione lo stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett.b), del D. Lgs. n.50/2016;
- di non aver nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l'aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- di avere tenuto conto nell'offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione della fornitura e dei correlati servizi accessori e di aver effettuato verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia d'appalto;
- di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

- di conoscere e di accettare la clausola espressa nell'art.88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si precisa che il concorrente presenta, oltre al Modulo A, che dovrà comunque essere presentato, il modello DGUE nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione.

Il documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, dovrà essere debitamente compilato secondo quanto prescritto nelle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.07.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.07.2016.

Il modello può essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli operatori economici, al seguente link: [www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it](http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it)

Esso è altresì messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato PDF E XML.

**Laddove il concorrente non voglia produrre la Modulistica allegata alla presente lettera di invito, ed in particolare i Modelli D, E, F, dovrà provvedere a compilare:**

**1. il DGUE:**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In particolare in caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

#### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alle sezioni Sez. A-B-C-D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis; c-ter, c-quater; f-bis e f-ter del Codice –Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **2. Documentazione integrativa di cui al Modello G allegato alla presente lettera di invito.**

### **A.1) Dichiarazione sulle seguenti circostanze:**

a) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444.c.p.p per uno dei seguenti reati:

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

*Lettera di invito e disciplinare di gara*

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016) nei confronti dell'operatore economico, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;

d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; oppure (cancellare la parte che non interessa):che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria; oppure (cancellare la parte che non interessa): che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), ed l), del Codice appalti (parte III, sezione A del DGUE) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice ovvero dal titolare, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla spedizione della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell'incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando

*Lettera di invito e disciplinare di gara*



questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Modello B).

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione (Modello B bis).

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentate dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (parte III, sezione A, del DGUE) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>A</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del DGUE (Parte III<sup>A</sup>, Sezione D) di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

**A.3) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte IV<sup>A</sup> Sezione A)** di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente dalla quale risulti:

- il numero di iscrizione nel registro oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di

rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);

- la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, delle date di nascita, delle percentuali delle quote o azioni di proprietà;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CC.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. e allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**A.4) Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:**

scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

**A.5) Limitatamente ai concorrenti che partecipano con l'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016):**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

A tali fini il concorrente allega a pena di esclusione:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria in conformità al modello D allegato alla presente lettera di invito ovvero compilando il DGUE nella Parte II<sup>^</sup>, Sezione C;

b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello F, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ovvero un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, contenente le informazioni richieste dalla Parte II<sup>^</sup>, Sezioni A e B, dalla Parte III<sup>^</sup> e dalla Parte VI<sup>^</sup> in cui questi:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

ovvero la sussistenza delle condizioni analiticamente riportate nel modello E (dichiarazione del concorrente ausiliario in avalimento) e F (dichiarazione sostitutiva del certificato camerale) di autocertificazione allegati alla presente lettera di invito;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che, **nel caso di avalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze** (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 1 del Codice).

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici delle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 161, *Lettera di invito e disciplinare di gara*

sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione a concordato previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'ANAC può altresì subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. In questo casi previsti dall'art. 110 commi 4 e 6 del Codice, gli operatori economici dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac il modello A ed D (o il DGUE) per il concorrente e il Modello E per l'operatore economico ausiliario debitamente compilato e sottoscritto (o il DGUE recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - escluse Sezioni B e C - e VI<sup>^</sup> per quest'ultimo) nonché il contratto di avvalimento.

**A.6) Limitatamente ai consorzi stabili:** a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare, nella persona del rappresentante legale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti A.1), A.2.), A.3) ed A.4) precedenti ovvero compilare distinto DGUE nelle parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI<sup>^</sup>.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

**A.7) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:** l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002 n.220); ai sensi dell'articolo 47, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 94 del D.P.R. N. 207/2010, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera A.9).

**A8) Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa:**

Dichiarazione sottoscritta dal Titolare o del Legale Rappresentante del concorrente, ai sensi del Testo Unico "in materia di documentazione amministrativa" approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445 presentata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del predetto Testo Unico recante il riferimento all'oggetto della presente gara d'appalto, con la quale l'impresa attesti, sotto pena di esclusione:

**Requisiti di idoneità:**

- l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell'art. 83 co. 3 del Codice per attività attinente a quella oggetto del presente appalto dal quale deve risultare che l'operatore economico "è attivo" nel settore di riferimento dell'affidamento; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti) . Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

**Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- di aver realizzato negli ultimi tre anni solari o nell'ultimo triennio disponibile un fatturato specifico minimo annuo, per lavori analoghi a quelli oggetto di gara (Modulo **DGUE** – Parte IV<sup>a</sup> Sezione B), complessivamente pari ad almeno all'importo a base di gara. *Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono stabiliti in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.*

**Requisiti di capacità tecnico organizzativa:**

- **Attestazione di qualificazione o dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR n. 445/2000, Possesso di attestazione SOA, **classifica I** o superiore, per la categoria **OG1 Lavori Edili. Certificazioni di qualità (se in possesso)**, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e smi;

**A.9)** L'offerta è corredata da:

- ~~una garanzia provvisoria,~~ **(l'articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede alcune modifiche al**

**D.L.76/2020, e nello specifico la proroga fino al 30 giugno 2023 delle maggior parte delle norme/deroghe precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, tra l'altro anche l'abolizione della richiesta della cauzione provvisoria di cui all'articolo 1 comma 4) come definita dall'art. 93 del Codice, € ..... pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;**

**A.10) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 rilasciato agli operatori economici dall'ANAC; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

**A.11) Dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto di cui al Modello I** firmata digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante;

**A.12) Modello F23 attestante l'avvenuto pagamento del bollo.** La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consorzio Industriale del Lazio, C.F. \_\_\_\_\_);
- del codice ufficio o ente (campo 6: \_\_\_\_\_);
- del codice tributo (campo 11: \_\_\_\_\_);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n. \_\_\_\_\_"). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta della documentazione amministrativa copia Informatica del modello F23. La comprova del pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta della documentazione amministrativa.

**A.13) Dichiarazione di conto dedicato** con indicazione analitica dei soggetti legittimati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) ad agire sul/i conto/i corrente/i indicati (Modello H).

## **1.2 CONTENUTO DELLA PARTE DENOMINATA "B – OFFERTA ECONOMICA"**

La parte denominata: "**B - OFFERTA ECONOMICA**" contiene l'offerta economica, predisposta secondo il modello del sistema.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e lettere prevale quello indicato in lettere.

- L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. È nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Le offerte plurime, alternative, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato e con riserve sono considerate nulle.
- La mancata indicazione del ribasso offerto, del costo della manodopera o della stima degli oneri aziendali della sicurezza di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
- Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola;
- Non sono ammesse offerte in aumento.

## PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

### 1 Operazioni di gara

Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno, orario e attraverso la procedura indicati in RDO presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ovvero alle

ore 12:00	del giorno	xx/xx/2022
-----------	------------	------------

L'apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati in RDO, da parte del soggetto deputato all'espletamento della gara, attraverso la procedura RDO presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ovvero alle

ore 15:00	del giorno	xx/xx/2022
-----------	------------	------------

La gara sarà interamente condotta in modalità telematica, pertanto, i concorrenti non potranno partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno seguire le operazioni sulla piattaforma telematica. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale [www.consorziolazio.it](http://www.consorziolazio.it) e attraverso **l'Area Comunicazioni**.

Il Seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

### 3. Verifica della documentazione amministrativa

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procede:

- 1) nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;

*Lettera di invito e disciplinare di gara*

2) Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16 delle premesse al disciplinare di gara;

c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d) chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi *sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.*

- In ordine alla dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

- La dimostrazione del requisito del fatturato specifico minimo annuo avverrà attraverso la produzione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- La dimostrazione del requisito dei lavori eseguiti verrà effettuata in sede di verifica attraverso la presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi chiusi (2019/20/21) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. In particolare attraverso la presentazione di copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di altra documentazione probatoria, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;



- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e 76 comma 2 bis del Codice dei Contratti;
- g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- h) la Commissione, verificata la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo l'esclusione dalla gara, procede poi all'apertura delle buste "B – Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede alla enunciazione dei ribassi offerti.

## **5. Aggiudicazione**

5.1 la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del RUP dell'intervento. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice. In particolare, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice (requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale).

5.2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

5.3. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

5.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n. 445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

5.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

5.6 L'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.

## **6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario**

- Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la documentazione di

cui alla parte prima del presente disciplinare di gara. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016.

- Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011;
- L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti;
- **Garanzie di esecuzione (ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016):**

La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 ciascuna. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione della verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

- l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese connesse;
- qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti precedenti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- nel caso di cui ai punti precedenti la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
*Ing. Francesco Violo*